



Novara, 23 gennaio 2025

Spett. le
CLIENTE**Legge di Bilancio 2025 (Legge 207 del 30.12.2024)****Sintesi**

Trasmettiamo la sintesi contenente le principali novità previste dalla legge di Bilancio per il 2025, in materia di lavoro.

Aliquote irpef

Vengono confermate le seguenti tre aliquote:

Reddito	Aliquota
0 – 28.000	23%
28.001 – 50.000	35%
Oltre 50.000	43%

Bonus fiscale/ulteriore detrazione

Ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei parasubordinati/stagisti), sono riconosciuti:

Bonus fiscale (pagamento nel lul)	
Reddito	Importo
0 – 8.500	7,1%
8.501 – 15.000	5,3%
15.001 – 20.000	4,8%

Ulteriore detrazione (dedotta dall'Irpef)	
Reddito	Importo
20.001 – 32.000	1.000
32.001 – 40.000	$1000 \times (40.000 - R) / 8.000$

NB: contestualmente cessa la riduzione contributiva lavoratore del 6/7%

Detrazioni figli e altri familiariFigli

La detrazione di euro 950 per i figli a carico spetta dai 21 anni di età fino a **30 anni** (senza limite di età se disabile).

Altri familiari

La detrazione di euro 750 spetta solo per gli **ascendenti** (genitori, nonni, bis-nonni) conviventi e viene ripartita tra coloro che hanno diritto

NB: per i lavoratori extra-comunitari le detrazioni spettano solo per i familiari residenti in Italia

Auto in uso promiscuo

Concessioni e contratti sottoscritti dal 1.1.2025

Sono applicate le seguenti percentuali di calcolo della imponibilità ai fini contributivi e fiscali, rispetto al valore convenzionale di 15.000 km annuali, moltiplicato per la tariffa ACI del veicolo:

Tipologia alimentazione	Valore %
Endotermici	50%
Ibridi plug in	20%
Elettrici	10%

Concessioni e contratti sottoscritti dal 1.7.2020 al 31.12.2024

Restano applicabili le percentuali in vigore dal 2024, rispetto al valore convenzionale di 15.000 km annuali, moltiplicato per la tariffa ACI del veicolo:

Emissione veicoli	Valore %
fino a 60 g/km di CO2	25%
oltre 60 e fino a 160 g/km di CO2	30%
oltre 160 e fino a 190 g/km di CO2	50%
oltre 190 g/km di CO2	60%

NB: per i contratti stipulati prima del 1.7.2020 si applica aliquota 30%.

Rimborso spese di trasferta

Il rimborso analitico delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporti non di linea), sono esenti solo se sostenute dal lavoratore con pagamenti tracciabili (es. bancomat, carta di credito, app di pagamento, ecc...).

Eventuali rimborsi di pagamenti effettuati con sistemi non tracciabili, saranno soggetti a contributi e imposte, oltre a non essere deducibili dal reddito di impresa.

Redditi conseguiti all'estero

Il requisito dei 183 giorni in via continuativa, nell'arco di 12 mesi di permanenza all'estero per la applicazione delle "retribuzioni convenzionali", non si interrompe qualora il lavoratore rientri in Italia una volta alla settimana.

Rinuncia alla pensione a fronte di esonero contributivo

I lavoratori che raggiungono entro il 31.12.2025 il requisito per la pensione (anticipata o quota 103) possono optare per proseguire l'attività lavorativa, con esenzione dal versamento e trattenuta della quota contributi a loro carico.

(In attesa circolare operativa INPS)

Versamento contributo aggiuntivo INPS 2% - iscritti dal 1.1.2025

I dipendenti, con inizio dei versamenti previdenziali INPS dal 1.1.2025, possono versare una aliquota maggiorata dei contributi a proprio carico fino al 2%.

Tale importo sarà deducibile nella misura del 50%.

(in attesa decreto ministeriale e circolare INPS con cui saranno definite le modalità di attuazione della disposizione).

Naspi – norma antiabuso

Dal 1.1.2025 i dipendenti che nei 12 mesi precedenti l'attuale il rapporto di lavoro, abbiano risolto il precedente rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero risoluzione consensuale, per poter presentare la domanda di NASPI a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro corrente (licenziamento o scadenza del termine) dovranno avere maturato, nel nuovo rapporto di lavoro, almeno 13 settimane di contributi.

Sono escluse le dimissioni rassegnate:

- durante il periodo protetto per maternità/paternità;
- per giusta causa.

Siamo in attesa della circolare operativa INPS

Congedi parentali (ex maternità facoltativa)

In caso di fruizione del congedo entro il 6° anno di vita del bambino, l'indennità carico INPS è riconosciuta nella misura maggiorata dell'80% (in luogo del 30%) per le seguenti annate:

Data termine congedo di maternità	Indennità 80%
Dal 1.1.2024 al 31.12.2024	2 mesi
Dal 1.1.2025	3 mesi

NB: In attesa della circolare applicativa INPS, il terzo mese viene provvisoriamente erogato al 30%.

Decontribuzione lavoratrici con figli

Dal 1.1.2025 l'esonero viene modificato come segue:

Tipologia: lavoratrici a tempo determinato e tempo indeterminato

Imponibile previdenziale: fino a 40.000 euro annuali

Settori: tutti tranne lavoro domestico

Agevolazione: parziale dei contributi INPS a carico lavoratrice (da stabilire con apposito Decreto Ministeriale in corso di emissione)

Periodo	Beneficiarie
dal 1.1.2025 al 31.12.2026	madri con 2 figli (fino al compimento di 10 anni del figlio minore) e con 3 figli (fino al compimento di 18 anni del figlio minore)
dal 1.1.2027	madri di tre o più figli (fino al compimento di 18 anni del figlio minore)

NB: - alle lavoratrici con 3 figli che hanno in corso il precedente esonero previsto dalla legge di Bilancio 2024 (L.213/23), si continua ad applicare tale esonero per gli anni 2025 e 2026 (esonero contributi lavoratore fino a 250 euro mensili)

- **in attesa del decreto ministeriale e della circolare INPS l'agevolazione per le donne con 2 figli è provvisoriamente sospesa.**

Detassazione premi di risultato a seguito di accordo sindacale

Viene confermata per gli anni 2025, 2026 e 2027 l'aliquota 5% (rispetto a quella del 10%).

Indennità trasferimento neo-assunti

Periodo: anno di imposta 2025, 2026 e 2027

In caso di trasferimento della residenza oltre 100 km

Beneficiari: assunti a tempo indeterminato tra 1.1.2025 e 31.12.2025

Reddito massimo: 35.000 euro lordi annuali AP

Agevolazione: esenzione somme per pagamento canone affitto/manutenzione fino a 5.000 euro annuali per i primi due anni di rapporto di lavoro.

Fringe benefit

Viene confermata la deroga per gli anni 2025, 2026 e 2027

Beneficiari: lavoratori dipendenti e assimilati (parasubordinati e stagisti)

Applicazione:

- beni ceduti e servizi prestati
- somme erogate o rimborsate per pagamento utenze domestiche (acqua, energia elettrica, gas)
- somme erogate o rimborsate per spese per locazione della abitazione principale
- somme erogate o rimborsate per interessi del mutuo abitazione principale

Limite esenzione

- lavoratori con almeno un figlio a carico: euro 2.000
- lavoratori senza figli a carico: euro 1.000

Il limite di euro 2.000 si applica se il lavoratore dichiara al datore di averne diritto, indicando il codice fiscale del figlio.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti esercizi somministrazione e bevande e delle strutture turistico-alberghiere

Viene riproposta per il periodo 1.1 – 30.09.2025

Attività:

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 legge 287/1991)
- turismo
- stabilimenti termali

Beneficio:

Trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni per:

- lavoro notturno
- lavoro straordinario nei giorni festivi

Limite reddito: euro 40.000 nel periodo di imposta 2024

Il lavoratore deve attestare per iscritto l'importo del reddito conseguito nel 2024.

Detassazione mance settore ristorazione turismo

Vengono modificati i seguenti limiti:

- il reddito detassabile rispetto al totale del reddito passa al 30% (era 25%)
- il reddito di riferimento dell'anno precedente passa a 75.000 (era 50.000)

Maxi-deduzione 120% costo del lavoro

Viene confermata per gli anni 2025, 2026 e 2027 per le aziende che incrementano la forza lavoro, al 31.12.2024, 2025, 2026, 2027, rispetto alla media dell'anno precedente.

Maggiorazione del 20% della deduzione del costo del lavoro, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato negli anni 2024, 2025, 2026, 2027.

La maggiorazione è incrementata del 30% per i soggetti fragili.

Il valore del costo del lavoro neo assunti, cui applicare la deduzione maggiorata, non può essere superiore alla differenza tra il costo indicato nel rigo B9 del conto economico, rispetto al valore dell'anno precedente.

Limiti oneri detraibili

Viene previsto un limite complessivo delle detrazioni per singolo contribuente:

Reddito	Oneri detraibili (limite complessivo)
Fino a 75.000	nessun limite
75.001-99.999	Senza figli: 7.000
	1 figlio: 9.800
	2 figli: 11.900
	Oltre 2 figli o disabile: 14.000
Da 100.000	Senza figli: 4.000
	1 figlio: 5.600
	2 figli: 6.800
	Oltre 2 figli o disabile: 8.000

Sono escluse dal limite:

- Le spese sanitarie (art. 15 comma 1 lett. c)
- Le somme investite in start up innovative (DL 179/2012 art. 29 e 29 bis)
- Le somme investite nelle PMI innovative (DL 3/2015 art. 4 comma 9 e 9ter).

I nostri uffici sono a disposizione per eventuali maggiori informazioni.

Cordiali saluti.

CL SYSTEM CONSULENZA SRL STP